



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

110 - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI  
RP 112 - SERVIZIO AFFARI LEGALI

## **Proposta di Delibera di Consiglio Comunale 2023-25 del 21/02/2023**

### **OGGETTO:**

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO (ART. 194 DEL D. LGS. N. 267/2000) A SEGUITO SENTENZA GIUDICE DI PACE DI FERRARA N.395/2021, SENTENZE TAR BOLOGNA NN.439/461/574/619/620 ANNO 2022 E SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N.9913/2022

### **TESTO PROPOSTA**

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

##### **Premesso**

**che** nel ricorso promosso da Barbara Ferrari avanti il Giudice di Pace di Ferrara (R.G. 895/21), avverso n.4 verbali emessi per violazione dell'art. 7 del C.d.s, dal Corpo Polizia Municipale Terre Estensi, il Comune di Ferrara è stato condannato al pagamento di **€ 236,33**, in forza della sentenza n. 395/2021 depositata il 14/07/2021 di cui € 132,50 per spese di lite oltre accessori di legge, € 19,87 per 15% spese generali, € 6,09 per CPA 4% € 34,86 per IVA 22%, oltre ad € 43,00 per rimborso contributo unificato come da richiesta di pagamento inviata dall'avvocato della ricorrente protocollata con PG 5013 del 12/01/2023;

**che** il Corpo Polizia Locale Terre Estensi ha fatto pervenire richiesta e nulla osta affinché si proceda al pagamento delle spese di giudizio per la suddetta posizione;

**che**, con sentenza n.439/22 pubblicata il 28/05/2022 il TAR per l'Emilia Romagna ha accolto il ricorso promosso da Wind Tre Spa con RG.31/2021, con cui è stata impugnata la determina, di rigetto della SCIA presentata per l'adeguamento tecnologico di impianto di telecomunicazione sito in Comune di Ferrara, Via Poletti, e condannato "*... il Comune di Ferrara, quale parte soccombente, al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano per € 4.000 (quattromila/00) oltre accessori.*" per un totale complessivo da rimborsare di **€ 5.434,00** (€ 4.000 per compensi, oltre € 600,00 per 15% spese generali, € 184,00 per CPA 4% ed € 650,00 per rimborso contributo unificato), come da richiesta di liquidazione che il legale della ricorrente ha fatto pervenire al Comune a mezzo PEC PG. 85964 del 16/06/2022;

**che**, con sentenza n.461/2022 pubblicata l'1/06/2022 il TAR per l'Emilia Romagna ha accolto il ricorso promosso da Wind Tre Spa e Ck Hutchison Networks Italia Spa, con RG.721/2020, con cui è stata impugnata la determina, di rigetto della SCIA presentata per l'adeguamento tecnologico di impianto di telecomunicazione sito in Comune di Ferrara, Via Putinati, 143 e condannato "*l'Amministrazione comunale di Ferrara,*

*quale parte soccombente, al pagamento, in favore delle ricorrenti, delle spese del giudizio, che si liquidano per l'importo complessivo di € 4.000 (quattromila) oltre accessori di legge.”* per un totale complessivo da rimborsare di **€ 5.434,00** (€ 4.000 per compensi, oltre € 600,00 per 15% spese generali, € 184,00 per CPA 4% ed € 650,00 per rimborso contributo unificato, IVA non dovuta);

**che** il legale di Wind Tre Spa ha fatto pervenire al Comune a mezzo PEC PG. 177699 del 2/12/2022 richiesta di liquidazione per il 50% quale antistatario della stessa;

**che**, con sentenza n.574/22 pubblicata il 22/07/2022 il TAR di Bologna ha accolto il ricorso promosso con RG. 113/2018 da un gruppo di cittadini, contro il Comune di Ferrara e la Presidenza del Consiglio dei Ministri per chiedere l'annullamento della delibera di Giunta comunale di Ferrara GC-2017-569 del 10/11/2017 PG 137071/2017 avente ad oggetto "Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate legge 23.12.2014 n. 190. Approvazione progetto preliminare e convenzione di gestione e rigenerazione urbana dell'area del Grattacielo", e condannato "*... il Comune di Ferrara, alla refusione delle spese in favore dei ricorrenti, in misura di complessivi 3.000,00 euro, oltre accessori di legge*" per un totale complessivo da rimborsare di **€ 5.027,36** (€ 3.000 per compensi, oltre € 450,00 per 15% spese generali, € 138,00 per CPA 4%, € 789,36 per IVA 22% ed € 650,00 per rimborso contributo unificato), come da richiesta di liquidazione che il legale della ricorrente ha fatto pervenire al Comune a mezzo PEC del 5/09/2022

**che**, con sentenza n.619/2022 pubblicata il 29/07/2022 il TAR per l'Emilia Romagna ha accolto il ricorso promosso da Wind Tre Spa e Ck Hutchison Networks Italia Spa, con RG.492/2020, con cui è stata impugnata la determina, di rigetto della SCIA presentata per l'adeguamento tecnologico di impianto di telecomunicazione sito in Comune di Ferrara, Via Toscanini, 40 e condannato "*l'Amministrazione resistente a corrispondere alla parte ricorrente la somma di € 4.000 a titolo di compenso per la difesa tecnica, oltre ad oneri di legge.*" per un totale complessivo da rimborsare di **€ 5.434,00** (€ 4.000 per compensi, oltre € 600,00 per 15% spese generali, € 184,00 per CPA 4% ed € 650,00 per rimborso contributo unificato);

**che** il legale di Wind Tre Spa ha fatto pervenire al Comune a mezzo PEC PG. 161143 del 4/11/2022 richiesta di liquidazione per il 50% quale antistatario della stessa;

**che**, con sentenza n.620/2022 pubblicata il 29/07/2022 il TAR per l'Emilia Romagna ha accolto il ricorso promosso da Wind Tre Spa e Ck Hutchison Networks con RG.493/2020, per l'annullamento, del provvedimento del 18.05.2020 –VCG n.727/2020, con cui l'Amministrazione Comunale ha disposto il rigetto dell'istanza, presentata dalla società il 4/04/2020, per l'adeguamento tecnologico del preesistente impianto in Ferrara, Via Darsena snc e condannato: "*l'Amministrazione resistente a corrispondere alla parte ricorrente la somma di € 4.000 a titolo di compenso per la difesa tecnica, oltre oneri di legge.*" per un totale complessivo da rimborsare di **€ 5.434,00** (€ 4.000 per compensi, oltre € 600,00 per 15% spese generali, € 184,00 per CPA 4% ed € 650,00 per rimborso contributo unificato, IVA non dovuta);

**che** il legale di Wind Tre Spa ha fatto pervenire al Comune a mezzo PEC PG. 4257 del 11/01/2023 richiesta di liquidazione per il 50% quale antistatario della stessa;

**che**, con sentenza n. 9913/22 pubblicata il 11/11/2022 e notificata al Comune di Ferrara il 21/11/2022 il Consiglio di Stato ha accolto l'appello promosso con RG. 4779/2022 per l'annullamento e/o riforma della sent. n.962/2021 emessa in data 26.11.2021 dal Tar dell'Emilia Romagna sul ricorso di RG 814/2021 promosso da consigliera dimissionaria avverso la delibera di PG 72252/2021 con cui il Consiglio Comunale di Ferrara aveva surrogato e convalidato l'attribuzione del seggio di consigliere rimasto vacante al primo dei non eletti della lista di appartenenza della dimissionaria, e condannato "*... il Comune di Ferrara, alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio a favore della ricorrente, nella complessiva misura di € 4.000,00, oltre accessori di legge*" per un totale complessivo da rimborsare di **€ 5.836,48** (€ 4.000 per compensi, oltre € 600,00 per 15%

spese generali, € 184,00 per CPA 4%, € 1.052,48 per IVA 22%), come da nota pro-forma di parcella del 11/11/2022, che il legale della ricorrente ha fatto pervenire al Comune;

**Considerato che:**

l'art. 194, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 prevede che gli enti locali con deliberazione consiliare riconoscano la legittimità dei debiti derivanti dalle tipologie elencate alle lettere da a) ad e) del medesimo comma;

le sentenze di cui trattasi rientrano tra le ipotesi di “debito fuori bilancio” previste dall'art 194 comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico dell'ente;

per il pagamento delle spese legali liquidate con sentenza n.9913/2022 del Consiglio di Stato controparte ha già provveduto a notificare la predetta sentenza e dalla data della notifica hanno già iniziato a decorrere i 120 giorni per il relativo adempimento, come previsto dall'art. 14, c1 del DL 669/1996 (mod. art. 147 Legge 388/2000) e comunque ulteriori richieste e notifiche potrebbero pervenire nelle more dell'approvazione del presente atto;

**Ritenuto**, pertanto, necessario provvedere al riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio della somma complessiva di euro 32.836,17 derivanti dalle sentenze esecutive sopraccitate, in quanto rientranti nella fattispecie di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000, onde evitare procedimenti esecutivi nei confronti del Comune con aggravio di spese;

**Dato atto**

**che** l'art. 1, comma 775, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 ha differito al 30 aprile 2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025;

**che** in attesa dell'approvazione del Bilancio di Previsione vige l'esercizio provvisorio come stabilito dall'art. 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**che** il suddetto debito fuori bilancio di € 32.836,17 trova copertura finanziaria con i fondi disponibili al capitolo 20284, azione 3252 di cui alla Missione 1, Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 3 dell'esercizio **2023** del Bilancio di previsione 2023-2025;

**Vista** la previsione dell'art. 23, comma 5, della legge n. 289/2002 secondo cui “*i provvedimenti di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti*”;

**Visto** il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data \_\_\_\_\_

**Visti** i pareri favorevoli rispettivamente espressi dal dott. Francesco Paparella, Dirigente del Servizio Affari Legali in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49 - comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/00);

**Sentita** la Giunta Comunale e la 1<sup>a</sup> Commissione Consiliare

**DELIBERA**

DI RICONOSCERE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio di cui in premessa di euro 32.836,17 in quanto rientrante nella fattispecie di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di euro 32.836,17 trova copertura finanziaria sui fondi disponibili al capitolo 20284, azione 3252 di cui alla Missione 1, Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 3 dell'esercizio **2023** del Bilancio di previsione 2023-25;

DI PRECISARE che il responsabile del procedimento è il dott. Francesco Paparella Dirigente del Servizio Affari Legali;

DI DEMANDARE al Dirigente del Servizio Affari Legali l'adozione di tutti gli atti necessari al fine di procedere alla liquidazione della somma dovuta in forza di sentenza e riconosciuta nel presente atto;

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Collegio dei Revisori dei Conti ed alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 289/2002;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs 267/2000 per rispettare i termini oltre i quali i creditori possono iniziare l'esecuzione;

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
Francesco Paparella / INFOCERT SPA